

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 857)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MURMURA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 FEBBRAIO 1973

Modificazioni alla legge 12 dicembre 1966, n. 1078, concernente la posizione ed il trattamento dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici, eletti a cariche presso enti autonomi territoriali

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 51, terzo comma, della Costituzione testualmente recita: « Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto a disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro ».

I costituenti, che già nel primo comma del citato articolo avevano enunciato che « tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici ed alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge », si sono preoccupati di assicurare una autentica democraticità nell'assunzione delle cariche elettive, prevedendo che ad esse possono concorrere non soltanto coloro i quali dispongono di larghi mezzi economici. Ed invero, per quanto riguarda i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici, all'enunciazione costituzionale fa riscontro la legge 12 dicembre 1966, n. 1078, che, però, non ha rimosso tutti gli ostacoli per una puntuale applica-

zione del precetto costituzionale. Sicchè la citata legge si è subito dimostrata incompleta ed insufficiente, in particolare per quanto riguarda i sindaci — tutti i sindaci, anche quelli dei più piccoli e sperduti comuni — e i consiglieri provinciali, specie quelli che dai rispettivi consigli o presidenti sono stati delegati a funzioni previste dalla legge. Si sono disconosciuti gli impegni, la responsabilità, lo zelo e l'attaccamento alla cosa pubblica che i citati amministratori, con la dovuta assiduità, devono avere per rettamente amministrare. Nè l'articolo 2 della legge che si vuole modificare ha risolto il problema: anzi ne ha creato di altri. Con esso non si è assicurato il funzionamento delle amministrazioni, ma in certi casi si è legalizzato il disfunzionamento di enti pubblici o amministrazioni dello Stato attraverso anche dolose orchestrazioni: mentre occorre colmare un vuoto e consentire agli amministratori di dedicarsi con la dovuta assiduità alla cosa pubblica.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

L'articolo 1 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, è sostituito dal seguente:

« I dipendenti dello Stato e degli enti pubblici eletti alle cariche di consiglieri regionali, consiglieri provinciali, sindaci, assessori di comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti, presidenti di enti e di aziende con amministrazione autonoma, di enti autonomi territoriali con più di cento dipendenti di ruolo sono collocati d'ufficio in aspettativa, anche se questa non sia prevista dai rispettivi ordinamenti ».

Art. 2.

L'articolo 2 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, è sostituito dal seguente:

« I dipendenti dello Stato e degli enti pubblici eletti alla carica di consigliere comunale sono, a loro richiesta, autorizzati ad assentarsi dal servizio per il tempo necessario all'espletamento del mandato ».